



Comune di Budoia

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2024
N. 74 del Reg. Delibere

OGGETTO: PIANO DI RICOGNIZIONE, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE IMMOBILIARE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025-2027 - ADOZIONE AL FINE DI PRESENTARE IL PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **2024**, il giorno **23** del mese di **Ottobre** alle ore **18:00** nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Angelin Ivo	Sindaco	Presente
Carlou Greta	Vice Sindaco	Presente
Fort Felice	Assessore	Presente
Panizzut Irene	Assessore	Presente
Zambon Stefano	Assessore	Presente

Presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Petrillo Dott. Angelo Raffaele.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Angelin Ivo nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'ex art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da MICHELINA ROSSI in data 22 ottobre 2024.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'ex art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA STELLA ROCCHIO in data 22 ottobre 2024.

OGGETTO: PIANO DI RICOGNIZIONE, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE IMMOBILIARE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025-2027 - adozione al fine di presentare il provvedimento del Consiglio Comunale

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

l'Art. 58 delle L n. 133 del 6/08/2008 e s.m.i, con oggetto *Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali* che prevede al comma:

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'[articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#), anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il [comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#). Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del [comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.
3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'[articolo 2644 del codice civile](#), nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano la disposizione dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.

CONSIDERATO che la sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 30 dicembre 2009, (Pubblicazione in G. U. 07/01/2010 n.1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, esclusa la proposizione iniziale: «L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica»;

RILEVATO CHE:

- l'art. 63 bis, comma 22 della L.R. n. 5 del 23/02/2007 e s.m.i. "La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, costituisce variante di livello comunale allo strumento urbanistico generale comunale ai sensi dell'articolo 63 sexies".

RICHIAMATO:

- l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, comma 2 prevede che il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali tra i quali lettera l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

RICORDATO CHE:

- che la competente area tecnica aveva attivato la procedura di ricognizione del patrimonio dell'ente, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici, predisponendo un elenco di immobili evidenziando tra l'altro che non esistono beni disponibili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali da dismettere;
- che i terreni e fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale dell'ente, potranno essere inseriti nella categoria delle bene patrimoniali disponibili, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, evidenziando la relativa destinazione urbanistica;

RICHIAMATI:

- Allegato A - elenco immobile fabbricati
- Allegato B - elenco di immobile terreni

VISTO:

- Allegato C predisposto dall'area tecnica – Elenco dei beni da assoggettare ad alienazione (triennio 2025-2027).

CONSIDERATO:

- che la disciplina sulla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione ai sensi dell'art. 3-bis del DL n. 351/2001 convertito con modificazioni dalla L

n. 410/2001 e s.m.i., prevista per lo Stato si estende anche ai beni immobili inclusi nell'elenco approvato con il presente provvedimento;

- che è possibile conferire i beni immobili, anche residenziali, a fondi comuni di investimento immobiliare, ovvero promuoverne la costituzione, in base alle disposizioni contenute nell'art. 4 e seguenti del DL n. 351/2001 convertito con modificazioni dalla L n. 410/2001 e s.m.i.;
- che i commi 18 e 19 dell'art. 3 del DL. 351/2001 convertito con modificazioni dalla L n. 410/2001 e s.m.i., prevedono l'esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale.

VISTI:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 22.11.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 22.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della legge, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2024-2026 e i suoi allegati;
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 24.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il PIAO 2024-2026 con il quale sono state attribuite ai responsabili di Area le dotazioni finanziarie e strumentali per l'attuazione dei programmi dell'Amministrazione Comunale;

VISTI:

- l' Art. 58 delle L n. 133 del 6/08/2008 e s.m.i
- della il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del servizio finanziario;

Con voti unanimi e favorevoli palesemente espressi,

DELIBERA

- 1) Di adottare** al fine di presentare il provvedimento all'attenzione del Consiglio Comunale e quanto di competenza il piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliare anni 2025-2027 di cui all'allegato All "C" *Elenco dei beni da assoggettare ad alienazione* della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale predisposto ai sensi dell'art 58 del L. n.133 del 06 agosto 2008 e s.m.i. I, comprendente anche:
 1. *Elenco dei beni immobili disponibili (FABBRICATI All. "A")*
 2. *Elenco dei beni immobili disponibili (TERRENI All "B")*
- 2) Di demandare** qualora necessario al fine dell'attuazione del piano in parola ai competenti ufficio gli atti indispensabili o propedeutici;
- 3) Di dare atto** che il piano in oggetto sarà parte integrante e sostanziale del Bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2026-2027
- 4) Di dare atto** che il presente atto e piano saranno pubblicati secondo quanto previsto dalle norme in materia;

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Angelin Ivo

Il Segretario Comunale
F.to Petrillo Dott. Angelo Raffaele

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 24/10/2024 al 08/11/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Budoia, li 24/10/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Michela Panizzut

Comunicata ai CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi della L.R. n. 21/2003 – art. 1 – comma 16 il 24/10/2024

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 23/10/2024, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come sostituito dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Li 24/10/2024

Il Segretario Comunale
F.to Petrillo Dott. Angelo Raffaele

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.